



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA**

ORDINANZA N. 125/2017

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Venezia:

- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n° 96” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** l’art. 59 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione – parte marittima;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 17/12/1999 riguardante la “sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell’ambito regionale veneto” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali datato 11/02/2000, il quale, recepite le proposte del Comitato di Coordinamento, disciplina l’attività di pesca dei molluschi bivalvi (vongole) nei Compartimenti Marittimi di Chioggia e Venezia e fasolari nei Compartimenti Marittimi di Chioggia, Venezia e Monfalcone;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22.12.2000 “Modificazioni al decreto ministeriale 21.07.1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 05.07.2002 “Modificazioni alla disciplina della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti di Monfalcone, Venezia e Chioggia”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 09.04.2008 “Rinnovo dell’affidamento della gestione e tutela dei molluschi bivalvi del Compartimento Marittimo di Venezia al CO.GE.VO. Venezia”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07.05.2012 “Rinnovo, per ulteriori cinque anni, dell’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione già istituiti e riconosciuti ai sensi dei decreti n. 44/1995 e 515/1998”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 24.07.2015 “Adozione del Piano Nazionale di Gestione per le attività di pesca condotte con il sistema draga idraulica e rastrelli da natante”;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27.12.2016 “Adozione del Piano Nazionale di Gestione dei rigetti degli stock della vongola *Venus spp.* (*Chamelea Gallina*);

VISTA: la circolare prot. 13020 in data 31.05.2017 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC III;

VISTA: l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 81/2017 datata 13.07.2017;

VISTA: la richiesta congiunta - datata 17.10.2017- con la quale i CO.GE.VO. di Venezia e Chioggia hanno richiesto di vietare dal 01 novembre 2017 al 10 dicembre 2017 l’attività di pesca delle vongole “*Chamelea Gallina*”, dei cannolicchi “*Ensis spp*” e dei bibi “*Sipunculus Nudus*” con attrezzatura denominata draga idraulica nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, quale misura volontaria e supplementare al fermo tecnico obbligatorio stabilito dall’art. 6 del D.M. 22.12.2000, nonché di abrogare l’ordinanza 81/2017 sopra richiamata, nelle more della predisposizione di nuove disposizioni per la regolamentazione dell’attività di pesca;

RITENUTO: opportuno accogliere la predetta richiesta;

ORDINA

ART. 1


1. Nell’ambito del Compartimento Marittimo di Venezia, la pesca delle **vongole** (*Chamelea Gallina*), dei **cannolicchi** (*Ensis Spp.*) e dei **bibi** (*Sipunculus Nudus*) con il sistema denominato “draga idraulica” è **vietata dal 01 novembre 2017 al 10 dicembre 2017**.

ART. 2

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali citati nella premessa, i trasgressori della presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca reato o diversa violazione, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del Decreto Legislativo n° 4 del 9 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero dall’art. 1174 comma 1 del Codice della Navigazione, ferma restando l’applicabilità da parte del Consorzio di Gestione delle sanzioni previste dai decreti Ministeriali citati in premessa.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza, si rimanda ai Decreti Ministeriali citati nella premesse ed alle sanzioni da essi previste in caso di inosservanza.

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno **01 novembre 2017** ed in pari data l’Ordinanza n. 81/2017 del 13.07.2017, citata in premessa, viene abrogata.

Venezia, **27 OTT. 2017**



IL COMANDANTE
C.V. (CP) Goffredo BON